

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

del 6 maggio 2024

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- l'art. 53 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR) del 7 giugno 2023;
- l'art. 6 cpv. 2 lett. e) della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'art. 5 cpv. 2 lett. c) del Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. a), 192 LOC, 23, 44 RALOC e 117 ROC;

ordina:

CAPITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza comunale definiti nella LEAR, nel RLEAR e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.
2. Per le definizioni di esercizio pubblico, di gestore, di gerente o di ogni altra definizione non meglio specificata nella presente Ordinanza, si fa riferimento alla LEAR e al RLEAR.
3. I termini indicati negli articoli 6-8 e 10 della presente Ordinanza sono termini d'ordine. La loro mancata osservanza può implicare il rifiuto dell'istanza.

Art. 2 Competenze comunali

1. Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla LEAR, dal RLEAR e dalle altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, in particolare (elenco non esaustivo):
 - ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (artt. 22 LEAR e 41 RLEAR);
 - imposizione di misure a tutela dell'ordine e della quiete pubblici (art. 25 cpv. 4 e 5 LEAR);
 - rilascio di permessi speciali (art. 27-31 LEAR)
 - autorizzazione dell'estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 LEAR)
 - limitazioni alla vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 LEAR)
 - rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35 LEAR)
 - vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 LEAR)
 - avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale (art. 47 LEAR)
 - avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLEAR)
 - rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 36 LEAR e 52 RLEAR
 - rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (artt. 8 LEAR e 21 RLEAR)
 - verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv, 3 lett. a RLEAR)
 - definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero di servizi igienici (art. 22-23 RLEAR)
 - prelievo delle tasse amministrative (artt. 41 cpv. 2 LEAR e 65-68 RLEAR)
2. Il Municipio, tramite l'Ordinanza Municipale del 21.03.2017 sulle deleghe amministrative, può delegare le proprie competenze all'Amministrazione comunale o alla Polizia comunale di Mendrisio.

3. Restano riservate le competenze delegate da altre disposizioni cantonali (ad esempio il RLCPol).

CAPITOLO II – Disposizioni amministrative e di polizia

Art. 3
Rispetto della quiete ed
emissioni moleste
provocate dagli esercizi
pubblici
(art. 8 OM rumori)

1. Il gerente è responsabile di garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici ai sensi dell'articolo 25 LEAR (art. 43 RLEAR).
2. Dopo le ore 23.00, i rumori derivanti dalle attività all'esterno dell'esercizio devono essere ridotti allo scopo di limitare le emissioni moleste nel rispetto della quiete notturna. Restano riservate le disposizioni contenute nel permesso di costruzione (art. 21 cpv. 3 LEAR). Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe.
3. Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione qualsiasi tipo non devono provocare disturbo a terzi.

Art. 4
Compiti del gerente
e del gestore

1. Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell'esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell'attività (art. 24 LEAR).
2. In caso di chiusura superiore ai 60 giorni, il gerente è tenuto a darne comunicazione immediata al Municipio, al Servizio cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 30 RLEAR).

Art. 5
Notifica dell'attività
(artt. 22 LEAR e 41
RLEAR)

1. Il gestore ha l'obbligo di notificare al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno seguente:
 - gli orari di apertura e di chiusura
 - i giorni di riposo settimanale
 - i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi
2. Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono, di principio, essere comunicate al Municipio e al Servizio cantonale preposto con almeno 15 giorni di preavviso.
3. Restano riservate le comunicazioni di cui all'art. 41 cpv. 2 RLEAR.

Art. 6
Deroghe d'orario
(art. 35 LEAR)

1. Il Municipio può concedere deroghe di orario in occasioni straordinarie.
2. Le richieste di deroga devono pervenire per iscritto al Municipio con un preavviso di 10 giorni lavorativi.
3. La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno e per quello all'esterno (art. 5 cpv. 2 lett. c) ROIF).

Art. 7
Permessi speciali
(artt. 27-31 LEAR)

Le domande di permessi speciali che implicano l'ottenimento dell'autorizzazione per il commercio di bevande alcoliche dal Servizio cantonale preposto devono pervenire al Municipio, su modulo ufficiale, almeno 20 giorni lavorativi prima della data d'inizio dell'occasione straordinaria. Per le altre domande il termine è di 15 giorni lavorativi.

Art. 8
Estensione straordinaria
dei posti
(artt. 32-33 LEAR)

Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire per iscritto al Municipio con un preavviso di 10 giorni lavorativi prima della data richiesta.

CAPITOLO III – Eventi

Art. 9
Definizione

1. Eventi ordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni che non comportano un'accresciuta utilizzazione dell'esercizio pubblico non sono soggetti a nessuna procedura.
2. L'organizzazione di eventi straordinari, che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale.

Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazione quelli che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) è prevedibile una forte affluenza di avventori;
- b) si prevede la presenza di artisti celebri;
- c) è necessario implementare un dispositivo di sicurezza;
- d) richiedono il rilascio di autorizzazioni secondo gli artt. 9-10 dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 23.07.2014;
- e) prevedono un'autorizzazione o un'estensione dell'uso dell'area pubblica;
- f) si svolgono negli spazi esterni dell'esercizio pubblico;
- g) si prevede che l'evento sia suscettibile di provocare emissioni foniche all'esterno dell'esercizio pubblico.

3. Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione ai sensi della Legge edilizia cantonale.

Art. 10
Procedura e
autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Municipio, su modulo ufficiale, almeno 15 giorni lavorativi prima della data d'inizio dell'evento straordinario.
2. L'autorizzazione del Municipio può essere subordinata a condizioni e deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

CAPITOLO IV – Tasse

Art. 11
Tariffario delle tasse e
riscossione

1. Il Municipio preleva specifiche tasse negli ambiti di sua competenza.
2. Il tariffario è il seguente:

<i>Genere di tassa</i>	<i>Importo</i>
Deroghe d'orario	CHF 30.00 per ora
Permessi speciali	CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000
Estensione dei posti esterni	CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000
Spese di cancelleria, per rilascio di dichiarazioni, attestazioni, fotocopie o altre spese di cancelleria	da CHF 1.00 a CHF 500.00, in base alle prestazioni richieste all'autorità

3. Il Municipio può rinunciare al prelievo o ridurre l'importo della tassa per giustificati motivi.
4. Resta riservata l'Ordinanza Municipale del 12.04.2018 sulle tasse in materia di polizia locale.
5. Per le modalità di riscossione si applica la specifica Ordinanza Municipale del 07.12.2020 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali.

CAPITOLO V – Sanzioni

Art. 12
Contravvenzioni

Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza, riservate le deleghe conferite all'Amministrazione comunale secondo la specifica Ordinanza.

Art. 13
Revoche

1. I permessi speciali e le concessioni di deroghe d'orario possono essere revocati nei seguenti casi:
 - a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni che non corrispondono al vero;
 - b) perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblici;
 - c) mancato pagamento delle tasse relative alle decisioni.
2. In caso di revoca, le tasse pagate per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni non vengono restituite.

Art. 14
Obbligo di chiedere
l'autorizzazione per
qualsiasi evento

In caso di abusi dello strumento della notifica, il Municipio può subordinare qualsiasi evento occasione a procedura autorizzativa.

Art. 15
Sospensione della
possibilità di organizzare
eventi

Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino ad un massimo di un anno, l'organizzazione di qualsiasi evento in caso di ripetute violazioni alle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico e quiete notturna.

CAPITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 16
Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni delegate all'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla data d'intimazione/notificazione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAm.
3. Per la procedura di reclamo è applicabile l'Ordinanza Municipale del 21.03.2017 sulle deleghe amministrative, per il resto vale la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 17
Norma finale, entrata in
vigore e pubblicazione

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Municipale del 27.09.2017 sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
2. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
3. La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 maggio 2024 al 13 giugno 2024.

Per il Municipio:

Il Sindaco a.i.:

Il Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 281/2024.